



Ministero dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022) con il quale la *sen. Anna Maria Bernini* è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *«Riforma degli ordinamenti didattici universitari»*;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante *«Norme in materia di accessi ai corsi universitari»*, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lett. b), e l'articolo 4;
- VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge del 29 aprile 2024, n. 56, in particolare l'art. 18, comma 3-ter, recante: *«Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»*, che stabilisce quanto segue: *“Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».*
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, *«Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»* e ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233), recante l'equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del d. m. 3 novembre 1999, n. 509, alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;



Ministero dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «*Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*», e, in particolare, l'articolo 8;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, recante: «*Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*», adottato sulla base dei criteri e degli indicatori predisposti dall'ANVUR, e ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*», e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*» e in particolare, l'articolo 16, comma 5;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*» e in particolare l'articolo 5, comma 4;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «*Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53*»;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, regolamento concernente «*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*» e in particolare l'articolo 3, comma 2, lettera a), e l'articolo 5, commi 3 e 6;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889 (pubblicato nella G. U., Serie Generale, del 3 aprile 2012, n. 79), recante



Ministero dell'università e della ricerca

«Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico»;

- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *«Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»*, e in particolare l'articolo 1 comma 189, in forza del quale *«in attuazione dell'art. 19 del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'università e il conservatorio di musica che hanno sede nella provincia stessa, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico didattica degli insegnanti delle scuole funzionanti nella provincia autonoma di Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove d'accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, con possibilità di discostarsi dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella provincia autonoma stessa»;*
- VISTA la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, recante *«norme per la tutela, valutazione e promozione della lingua friulana»* e in particolare l'articolo 17;
- VISTA l'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione autonoma della Valle d'Aosta, sottoscritta in data 14 luglio 2016, ai sensi dell'articolo 15, comma 25, del citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010;
- VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 65, recante *«Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107»*, e in particolare l'art. 14, comma 3, come modificato dal d.l. 24 giugno 2025, n. 90, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, in forza del quale: *«A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L-19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, - purché l'immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/ 2019- . Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia - gli ulteriori titoli - previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, - non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022 -.*
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2018, prot. n. 378, recante: *«Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia»*, e in particolare l'art.



Ministero dell'università e della ricerca

9 comma 2, in forza del quale: « *I laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, accertati dall'università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85bis*»;

VISTE	le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2025/2026;
NELLE MORE	dell'adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento iniziale dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria per l'a.a. 2025/2026;
VISTA	la nota prot. n. 82308, del 4 aprile 2025, con la quale la Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito ha indicato il fabbisogno complessivo di personale afferente alla scuola dell'infanzia e della scuola primaria per l'anno scolastico 2025/2026;
VISTA	la nota prot. n. 10614, del 26 maggio 2025, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha richiesto agli Atenei il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli Atenei coinvolti per l'anno accademico 2025/2026;
RITENUTO	di dover assicurare, nelle more della definizione del potenziale formativo per il suindicato corso di laurea, il tempestivo avvio delle procedure di ammissione ai corsi di cui al presente decreto, allo scopo di assicurare il regolare inizio dell'anno accademico 2025/2026;
RAVVISATA	la necessità di definire, per l'a.a. 2025/2026, le modalità e i contenuti della prova di ammissione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), innanzi citata, ovvero al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

DECRETA

Articolo 1

(Accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

1. Per l'anno accademico 2025/2026 l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d. lgs 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero al corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 249/2010 avviene, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, citato in premessa, a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.



Ministero dell'università e della ricerca

2. La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.

3. La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna università, consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano quattro opzioni di risposta, tra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:

- a) Competenza linguistica e ragionamento logico;
- b) Cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
- c) Cultura matematico-scientifica.

4. I quesiti di cui al comma 3 sono così ripartiti: quaranta (40) quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) quesiti di cultura matematico-scientifica.

5. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di centocinquanta (150) minuti.

6. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

- 1 punto per ogni risposta esatta
- 0 punti per ogni risposta omessa o errata.

7. La votazione di cui al comma 6 è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno Livello B1 del "*Quadro comune europeo di riferimento per le lingue*", rilasciata da enti certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. n. 3889/2012 citato in premessa, ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione e del merito, a condizione che la Certificazione di competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui all'articolo 3 del predetto decreto, secondo il seguente punteggio:

- a. B1: punti 3;
- b. B2: punti 5;
- c. C1: punti 7;
- d. C2: punti 10.

In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, non potendosi sommare i punteggi tra loro.

8. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova di cui al comma 2, un punteggio non inferiore a 55/80, salvo quanto previsto al successivo comma 12 e fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 4, secondo periodo.

9. È ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 6 e 7, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso indicato nel bando.

10. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:

- a. prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura matematico-scientifica;
- b. in caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;



Ministero dell'università e della ricerca

c. in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane.

11. La graduatoria riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero è definita dalle università, secondo i criteri previsti dai commi precedenti. Sulla base del punteggio ottenuto alla prova, calcolato secondo i criteri di cui ai commi precedenti, le università redigono, quindi, due distinte graduatorie, una per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'altra riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero.

12. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati idonei inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando di ateneo, si procede con ulteriori scorrimenti fino alla integrale copertura dei posti definiti nell'ambito di ciascun contingente mediante la definizione di una ulteriore graduatoria rispetto a quella prevista dal comma 8. In tal caso la predetta graduatoria è costituita dai candidati non idonei che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 55/80. Nella determinazione del punteggio gli Atenei considerano sia il punteggio conseguito a seguito dell'espletamento della prova di cui al comma 2 sia il punteggio derivante dal titolo consistente nella certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di almeno Livello B1.

Articolo 2

(Bando per la procedura di accesso)

1. Per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, ciascuna università, una volta completate le procedure per l'attivazione del corso e in base alla programmazione definita ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 249/2010, emana il relativo bando, che:

- a. indica il numero dei posti disponibili;
- b. prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indica i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- c. definisce le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova e, infine, le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto dei principi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. n. 686/1957, ove non diversamente disposto dagli atenei;
- d. definisce le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.

Articolo 3

(Ammissione al terzo anno per i laureati in Scienze dell'educazione e della formazione L-19)

1. Per l'a.a. 2025/2026 i laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 1, decreto ministeriale del 9 maggio 2018, n. 378, accertati dall'università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno o al secondo anno, ove non abbiano i requisiti previsti, del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85-bis.



Ministero dell'università e della ricerca

Articolo 4 (Candidati con invalidità, con disabilità e con diagnosi di DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.
2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di ateneo.
3. I candidati di cui al precedente comma 2 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell'attività del SSN causata dalla pandemia da Covid-19, con riserva, da parte degli Atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.
4. L'Ateneo presso il quale il candidato si iscrive per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:
 - a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto a un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 1;
 - b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo la diagnosi di DSA originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle *"Linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento"* allegate al D.M. 12 luglio 2011, prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli atenei - nella loro autonomia - possono valutare ulteriori misure, atte a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, assicurando la congruità delle misure individuate in relazione alla tipologia della prova e l'equità in generale delle stesse. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.
5. I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di



Ministero dell'università e della ricerca

ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Articolo 5

(Calendario della prova di ammissione)

1. La prova di ammissione di cui al presente decreto si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 12 settembre 2025, alle ore 11:00.

Articolo 6

(Posti disponibili)

1. I posti per l'immatricolazione al corso di laurea di cui al presente decreto destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché ai candidati non UE residenti all'estero sono ripartiti tra le Università con successivo decreto.

2. Ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva determinata dalle università.

3. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria relativa ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, di cui al comma 11, dell'articolo 1 del presente decreto, sono resi disponibili nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui al comma 1, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra Atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei Paesi non UE, residenti all'estero. Con apposita nota operativa sono fornite agli Atenei le istruzioni tecniche in base alle quali si procederà alle operazioni di cui al presente comma.

4. All'esito degli scorrimenti di cui al comma 12 dell'articolo 1 del presente decreto, gli eventuali posti vacanti, in caso di esaurimento delle graduatorie per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, a seguito dello svolgimento della prova di selezione, saranno messi a disposizione dagli atenei in favore dei candidati che abbiano effettuato la prova per l'accesso al corso di laurea di cui al precedente articolo 1, per l'anno accademico 2025/2026, in altre sedi universitarie e ivi non abbiano trovato accesso per esaurimento dei posti disponibili. Le richieste sono accolte, in ordine di punteggio, anche con riferimento ai candidati che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 55/80, fino a esaurimento dei predetti posti. A tal fine ogni ateneo, esclusivamente all'esito degli scorrimenti, provvede alla pubblicazione di un avviso sul proprio sito istituzionale con il quale definisce, in tempo utile, i termini e le modalità di presentazione delle istanze da parte dei predetti candidati.



Ministero dell'università e della ricerca

Articolo 7 (Trasparenza delle fasi del procedimento)

1. I bandi di concorso delle università sono emanati con decreto rettorale entro 30 giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.
3. All'attuazione del presente decreto le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
sen. Anna Maria Bernini